

Allegato "B" all'atto n. 2285 della raccolta

STATUTO

ARTICOLO 1) - DENOMINAZIONE

La società è denominata:

"FOREVER BAMBU 8 SOCIETA' AGRICOLA s.r.l.".

Tutte le previsioni del presente statuto disciplinate dalla normativa speciale per le Start Up Innovative (DL 18 ottobre 2012, n. 179), saranno efficaci dal momento in cui, e fino al momento in cui, la società risulti iscritta negli appositi albi quale Start Up Innovativa.

ARTICOLO 2) - SEDE SOCIALE

La società ha sede nel Comune di **Darfo Boario Terme**, all'indirizzo risultante da apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter disp. att. c.c. L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio, succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato. Spetta ai soci decidere il trasferimento della sede sociale in un Comune diverso da quello indicato.

ARTICOLO 3) - OGGETTO SOCIALE

La società ha per oggetto esclusivo l'attività agricola di cui all'art. 2135 c.c. che svolgerà attraverso lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti innovativi ad alto valore tecnologico. Nel particolare si occuperà dello svolgimento delle seguenti attività:

- la coltivazione del fondo;
- la silvicoltura;
- la coltivazione del bambù gigante;
- l'allevamento di bestiame;
- l'esercizio di attività connesse alle precedenti;
- la sperimentazione di procedure di coltivazione innovative;
- l'implementazione di sistemi innovativi di gestione dei processi di produzione in ambiente informatico;
- la realizzazione di progetti per la tutela dell'ambiente e la quantificazione di CO2 risparmiata nel corso dell'anno anche attraverso la produzione di certificati bianchi/verdi.

La società potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, creditizie e finanziarie ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale con esclusivo riferimento all'attività agricola di cui all'art. 2135 del c.c.

Il tutto sempre nel rispetto delle inderogabili disposizioni di legge.

Sono comunque escluse dall'oggetto sociale tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di

particolari requisiti non posseduti dalla società. E' espressamente escluso lo svolgimento nei confronti del pubblico di qualsiasi attività qualificata dalla legge come finanziaria.

ARTICOLO 4) - DURATA

La durata della società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), salvo proroga o anticipato scioglimento da parte dell'Assemblea dei soci.

ARTICOLO 5) - CAPITALE SOCIALE

Il capitale della società è di euro 39.110,52 (trentanovemilacentodieci virgola cinquantadue) diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 c.c.

In data 24 aprile 2020 con verbale a rogito del notaio Roberta de Paoli Ambrosi l'assemblea dei soci ha deliberato due aumenti del capitale sociale a pagamento, scindibili, per nominali euro 12.785,00 (dodicimilasettecentottantacinque virgola zero zero) cadauno, al prezzo complessivo di euro 200.724,50 (duecentomilasettecentoventiquattro virgola cinquanta) cadauno, di cui euro 187.939,50 (centottantasettemilanovecentotrentanove virgola cinquanta) cadauno per sovrapprezzo, da liberarsi in denaro, con termine finale di sottoscrizione rispettivamente al 31 dicembre 2020 e al 30 settembre 2021.

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) in forza di deliberazione dell'Assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo.

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da esse possedute. E' consentita, con l'osservanza delle modalità di legge, l'attribuzione di partecipazioni anche in misura non proporzionale: in mancanza di specifica determinazione in tal senso, le partecipazioni si presumono di valore proporzionale ai conferimenti effettuati.

L'assemblea dei soci può deliberare, salvo per il caso di cui all'articolo 2482 ter c.c., aumenti di capitale riservati a terzi, e quindi con esclusione del diritto di sottoscrizione dei soci, purchè con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 60% (sessanta per cento) dei soci iscritti nel Registro delle Imprese ed aventi diritto di voto in assemblea, salvo quanto previsto al successivo paragrafo.

Il diritto di sottoscrizione, salvo per il caso di cui all'articolo 2482 ter c.c., può essere escluso dall'assemblea senza alcun quorum deliberativo minimo, e quindi con il rispetto dei normali quorum assembleari

previsti dal presente statuto, con riferimento a quote da liberarsi in natura o a quote offerte in sottoscrizione a dipendenti e/o collaboratori in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori, componenti dell'organo amministrativo, prestatori d'opera e di servizi anche professionali.

In attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori, componenti dell'organo amministrativo, prestatori d'opera e di servizi anche professionali la società può effettuare operazioni su quote proprie, anche escludendo il diritto di sottoscrizione, in deroga al disposto dell'art. 2474 cod. civ., come previsto dall'art. 26, comma 6, del D.L. 179 del 18.10.2012, convertito con modificazioni in L. 221 del 17.12.2012 e successive modificazioni ed integrazioni.

In deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, comma primo, del codice civile, le quote di partecipazione della società possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, in Italia o all'estero, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali di cui all'articolo 30 del D.L. 179 del 18.10.2012, convertito con modificazioni nella L. 221 del 17.12.2012 e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 6) - PATTI PARASOCIALI

In caso di sottoscrizione di patti parasociali i soci devono consegnare all'organo amministrativo una copia integrale dei patti parasociali sottoscritti e l'organo amministrativo è tenuto a curarne la pubblicazione sul sito internet della società.

In caso di offerta al pubblico del diritto di sottoscrizione del capitale sociale, i soci possono formulare un'offerta al pubblico di patti parasociali, che vengono stipulati automaticamente per adesione, mediante la semplice sottoscrizione del capitale sociale. I patti così stipulati vincolano i soci offerenti il patto rispetto a ciascun singolo investitore che vi abbia aderito, ma non gli investitori terzi tra loro.

ARTICOLO 7) - CONFERIMENTI

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ed in particolare beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi a favore della società.

Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai conferimenti effettuati.

In virtù di quanto previsto dall'art. 26, comma 7, del D.L. 179 del 18.10.2012, convertito con modificazioni in L. 221 del 17.12.2012 e successive modificazioni ed integrazioni, la società può deliberare l'emissione di strumenti

finanziari a fronte del conferimento di opere o servizi da parte di soci o di terzi; tali strumenti finanziari potranno essere forniti di diritti patrimoniali ed amministrativi, con esclusione del diritto di voto nelle assemblee generali dei soci.

ARTICOLO 8) - QUOTE DI RISPARMIO

Con la delibera di aumento di capitale, la società può offrire la sottoscrizione di quote prive di diritto di voto, dotate di particolari privilegi di natura patrimoniale, denominate quote di risparmio. Il valore delle quote di risparmio non può complessivamente superare la metà del capitale sociale.

L'assemblea delibera, con conseguente modifica dello statuto, la misura dei privilegi, le condizioni, eventuali limiti o termini.

Le quote di risparmio:

- sono prive del diritto di voto nelle assemblee generali dei soci;
- consentono l'esercizio del diritto di co-vendita previsto dal presente Statuto;
- in caso di distribuzione di utili, hanno il diritto di concorrere sull'utile di esercizio, dedotto l'accantonamento alla riserva legale, per un ammontare pari alla percentuale fissata nella delibera di emissione delle quote di risparmio (che ha modificato lo statuto); la quota di utili destinata ad essere distribuita dopo la quota parte spettante alle quote di risparmio come sopra determinata verrà proporzionalmente assegnata a tutte le quote, comprese le quote di risparmio;
- in caso di scioglimento della società, soddisfatti tutti i creditori sociali, hanno diritto alla distribuzione di una somma pari al valore nominale; successivamente si rimborseranno le altre quote, fino all'intero valore nominale e l'eventuale residuo sarà ripartito in parti uguali fra tutte le quote esistenti, incluse le quote di risparmio.

Ove ai titolari di quote di risparmio sia attribuito un privilegio economico sui dividendi minimo annuo, se gli utili della società non sono sufficienti per effettuarne il pagamento, l'importo dovuto può essere pagato entro i due esercizi successivi.

I titolari di quote di risparmio hanno il medesimo diritto di recesso che spetta ai titolari di quote ordinarie.

L'organo amministrativo cura la realizzazione di uno strumento informatico di comunicazione con i titolari di quote di risparmio, per consentire loro di esprimere opinioni sull'andamento delle attività societarie, di partecipare ad indagini di gradimento, proporre progetti ed iniziative.

Della parte di capitale sociale rappresentata da quote di

risparmio non si tiene conto ai fini della costituzione dell'assemblea e della validità delle deliberazioni, né per il calcolo dei quorum stabiliti dall'art. 2479 bis, cod. civ. In caso di aumento di capitale a pagamento per il quale non sia stato escluso o limitato il diritto di sottoscrizione, i possessori di quote di risparmio hanno diritto di opzione sulle eventuali quote ordinarie e/o di risparmio di nuova emissione.

Ove detto aumento di capitale a pagamento abbia ad oggetto quote di risparmio e quote ordinarie, in proporzione al rapporto fra le stesse pre aumento, i quotisti di risparmio ed i quotisti ordinari concorreranno nel diritto di sottoscrizione esclusivamente sulla categoria di quote di cui sono già titolari, in proporzione alle quote possedute.

ARTICOLO 9) - ASSEMBLEA SPECIALE DEI SOCI TITOLARI DI QUOTE
DI RISPARMIO

I titolari delle quote di risparmio si riuniscono in assemblea speciale almeno una volta all'anno per esprimere indicazioni ed indirizzi all'organo amministrativo, il quale potrà tenerne conto ove non contrari all'interesse della società.

E' ammessa la possibilità per i partecipanti all'assemblea speciale dei titolari di quote di risparmio di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o audio-video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tal caso dovrà essere consentito:

- al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- al Presidente di regolare lo svolgimento dell'adunanza, far constare e proclamare i risultati della votazione;
- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- a tutti gli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea con possibilità di ricevere e trasmettere documentazione sempre in tempo reale.

L'assemblea speciale dei titolari di quote di risparmio delibera:

- a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune e sull'azione di responsabilità nei suoi confronti;
- b) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società che pregiudicano i diritti della categoria, con il voto favorevole di tante quote che rappresentino almeno il cinquanta per cento delle quote della categoria;
- c) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo; il fondo è anticipato dalla società, che può rivalersi sugli utili spettanti ai titolari di quote di risparmio in eccedenza al minimo eventualmente garantito;

d) sugli altri oggetti d'interesse comune.

L'assemblea speciale dei titolari di quote di risparmio è convocata dal rappresentante comune dei titolari di quote di risparmio, ovvero dall'organo amministrativo, entro sessanta giorni dall'emissione e quando lo ritengano necessario o ne sia fatta richiesta da tanti titolari di quote di risparmio che rappresentino almeno l'uno per cento delle quote di risparmio.

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte dell'organo amministrativo, l'assemblea speciale è convocata dal sindaco unico.

L'assemblea speciale dei titolari di quote di risparmio delibera a maggioranza dei presenti, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti.

ARTICOLO 10) - RAPPRESENTANTE DEI SOCI TITOLARI DI QUOTE DI RISPARMIO

Al rappresentante comune dei titolari di quote di risparmio si applicano gli art. 2417 e 2418 cod. civ., intendendosi l'espressione obbligazionisti riferita ai titolari di quote di risparmio; egli inoltre ha diritto di chiedere chiarimenti all'organo amministrativo, di assistere all'assemblea della società e di impugnarne le deliberazioni. Le spese sono imputate al fondo previsto dall'articolo precedente.

ARTICOLO 11) - FINANZIAMENTI DEI SOCI

La società, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci, può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, salvo quanto disposto dall'art. 2467 c.c., anche senza corresponsione di interessi ovvero può acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso.

In tutti i casi sopra indicati i soci possono rifiutare il versamento.

ARTICOLO 12) - TITOLI DI DEBITO

Ai sensi dell'art. 2483 c.c. la società, con delibera dell'Organo Amministrativo, può emettere titoli di debito che verranno offerti in sottoscrizione secondo le prescrizioni del secondo comma dell'art. 2483 c.c. e la normativa vigente.

L'Organo Amministrativo delibererà a maggioranza semplice dei suoi componenti, stabilendo le condizioni del prestito e le modalità del rimborso.

La deliberazione di emissione dei titoli di debito deve essere in ogni caso verbalizzata da notaio ed iscritta a cura degli amministratori nel registro delle imprese.

I titoli non potranno avere durata inferiore a trenta mesi nè superiore a dieci anni. Daranno diritto al rimborso del capitale ed al pagamento degli interessi.

Salvo espresso divieto di legge, il rimborso del capitale e la misura degli interessi possono essere indicizzati e sia l'emissione che il pagamento degli interessi che il rimborso del capitale possono essere eseguiti anche con valute diverse dall'euro.

Gli interessi potranno essere corrisposti con cadenza periodica, anche inferiore all'anno, ovvero in unica soluzione alla scadenza del prestito. Potrà, altresì, essere prevista l'emissione di titoli con rimborso a rata costante e, conseguentemente, con interessi e durata variabile.

Dalla decisione di emissione dei titoli di debito devono obbligatoriamente risultare, anche per allegato:

- la situazione patrimoniale ed economica di riferimento;
- l'indicazione della somma richiesta e le caratteristiche dei titoli da emettersi;
- il regolamento dei titoli;
- le modalità e gli eventuali vincoli di circolazione;
- le eventuali garanzie che assistono i titoli;
- le eventuali garanzie richieste dal primo prenditore.

Il regolamento del prestito dovrà disciplinare, unitamente alle caratteristiche dei titoli di debito, anche:

- la possibilità e le modalità di rimborso anticipato;
- la possibilità di riunire in assemblea i possessori dei titoli di debito in circolazione;
- gli elementi e le condizioni del prestito per l'eventuale cambiamento dei quali deve essere acquisito il parere favorevole dell'assemblea dei possessori.

ARTICOLO 13) - CIRCOLAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

Le partecipazioni possono essere liberamente frazionate e trasferite in misura totale o parziale a soci e/o a terzi, per atto tra vivi o mortis-causa.

ARTICOLO 14) - DIRITTO DI CO-VENDITA

Nel caso in cui i "Soci di Controllo" - per tali intendendosi il socio persona fisica o giuridica, ovvero più soci congiuntamente, che dispongono, direttamente o indirettamente, anche tramite patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea decidano di cedere le proprie partecipazioni sociali per l'effetto di trasferire il controllo della società a terzi, deve osservarsi la seguente disciplina.

I "Soci di Controllo" dovranno procurare che il cessionario della loro partecipazione sociale offra irrevocabilmente di acquistare per iscritto, anche le partecipazioni sociali di tutti gli altri soci titolari del diritto di co-vendita, ad un prezzo unitario identico a quello offerto dall'acquirente ai "Soci di Controllo" stessi.

Il diritto di co-vendita è attribuito a tutti i soci, escluse le fondazioni bancarie, gli incubatori di start up innovative previsti dall'art. 25 del D.L. 179 del 18.10.2012, convertito con modificazioni in L. 221 del

17.12.2012 e successive modificazioni ed integrazioni, gli investitori professionali privati di diritto, individuati nell'Allegato 3, punto I, del Regolamento Consob in materia di intermediari, adottato con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche, nonché gli investitori professionali pubblici di diritto previsti dall'articolo 2 del decreto ministeriale 11 novembre 2011, n. 236 emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

I "Soci di Controllo", ai fini di consentire l'esercizio del diritto di co-vendita agli altri soci, comunicheranno agli stessi, per e-mail, al loro indirizzo risultante dal Registro delle Imprese, l'intenzione di cedere la loro partecipazione sociale insieme ad una copia dell'offerta scritta di acquisto irrevocabile delle quote di tutti gli altri soci, formulata dal terzo acquirente.

Ogni socio, potrà comunicare la propria intenzione di esercitare il diritto di co-vendita, entro e non oltre 20 giorni dalla data nella quale avrà ricevuto la relativa comunicazione dai "Soci di Controllo". I soci che non eserciteranno il loro diritto di co-vendita nel termine di cui al presente paragrafo si intenderanno decaduti dal relativo diritto, fermo restando il loro diritto di esercitare il diritto di co-vendita in relazione a qualsiasi successiva cessione di partecipazioni sociali che ricada nell'ambito di applicazione del presente articolo.

Qualora l'acquirente si rifiutasse di acquistare anche le quote messe in vendita dagli altri soci insieme a quelle dei "Soci di Controllo", la vendita al terzo sarà inefficace nei confronti degli altri soci e della società, salvo il caso in cui i "Soci di Controllo" non procedano loro stessi, contestualmente, all'acquisto di tutte le quote messe in vendita dagli altri soci al medesimo prezzo unitario offerto dal terzo acquirente.

La vendita della quota dei "Soci di Controllo" insieme alle quote offerte in vendita dagli altri soci che hanno esercitato il diritto di co-vendita, ed il pagamento del relativo prezzo, dovranno avere luogo entro e non oltre 15 giorni dalla data in cui sarà cessato il periodo per l'esercizio del diritto di co-vendita, nel luogo ed all'orario fissati dall'acquirente. Ove i soci non diano corso alle formalità necessarie per il trasferimento della quota a favore dell'acquirente entro il predetto termine, si considereranno decaduti dall'esercizio del diritto di co-vendita che, conseguentemente, non potranno più vantare in relazione all'operazione di trasferimento delle partecipazioni sociali agli stessi già comunicata ai sensi del precedente paragrafo quarto. In tal caso l'acquirente sarà libero di dare corso all'acquisto di tutte le altre partecipazioni sociali e nessun diritto potrà essere vantato dai soci decaduti dal diritto di co-vendita nei suoi

confronti, in relazione alla predetta compravendita.

Laddove il trasferimento di partecipazioni sociali da parte dei "Soci di Controllo" che determini la perdita del controllo sulla società, abbia luogo nell'ambito di una serie di cessioni, compiute nell'arco temporale dei precedenti 12 mesi a favore del medesimo acquirente o di più acquirenti diversi, l'offerta di acquisto irrevocabile avente ad oggetto le quote degli altri soci dovrà essere promossa dagli stessi "Soci di Controllo" al prezzo unitario più alto pagato nel corso delle predette transazioni.

La società ed i suoi amministratori non daranno corso ad annotazioni di trasferimenti di partecipazioni sociali che abbiano avuto luogo in violazione del presente articolo.

ARTICOLO 15) - OBBLIGO DI CO-VENDITA

Nel caso in cui i soci diversi dai "Soci di Controllo" non intendano usufruire del diritto di co-vendita previsto dall'articolo che precede, e l'offerta di acquisto formulata dall'acquirente abbia ad oggetto l'intero capitale sociale della società come condizione di efficacia dell'offerta di acquisto, deve osservarsi la seguente disciplina.

Tutti i soci diversi dai "Soci di Controllo", titolari o meno del diritto di co-vendita, sono tenuti a cedere la loro partecipazione sociale all'offerente che abbia offerto irrevocabilmente per iscritto di acquistare l'intero capitale sociale della società, ad un prezzo unitario identico a quello offerto dall'acquirente ai "Soci di Controllo" stessi.

L'obbligo di co-vendita è espressamente attribuito anche ai soci che non sono titolari del diritto di co-vendita, e cioè le fondazioni bancarie, gli incubatori di start up innovative previsti dall'art. 25 del D.L. 179 del 18.10.2012, convertito con modificazioni in L. 221 del 17.12.2012 e successive modificazioni ed integrazioni, gli investitori professionali privati di diritto, individuati nell'Allegato 3, punto I, del Regolamento CONSOB in materia di intermediari, adottato con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche, nonché gli investitori professionali pubblici di diritto previsti dall'articolo 2 del decreto ministeriale 11 novembre 2011, n. 236 emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Ove il prezzo offerto dall'acquirente sia inferiore al valore che spetterebbe al socio dall'esercizio del diritto di recesso, il socio può esercitare il recesso, secondo la procedura prevista dal presente Statuto. In tale caso il termine per l'esercizio del recesso è il medesimo fissato per l'esecuzione dell'obbligo di co-vendita.

Ove il processo di valutazione della partecipazione del socio recedente conduca ad un valore inferiore rispetto a quello che il socio avrebbe ottenuto eseguendo l'obbligo di co-vendita, egli non potrà reclamare alcuna differenza o

maggior valore, assumendosi il rischio inerente la valutazione prevista dal terzo comma dell'art. 2473 cod. civ. La vendita della quota dei soci diversi dai "Soci di Controllo" in esecuzione dell'obbligo di co-vendita previsto dal presente articolo o, alternativamente, l'esercizio da parte degli stessi del diritto di recesso, dovranno avere luogo entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui sarà cessato il periodo per l'esercizio del diritto di co-vendita, nel luogo ed all'orario fissati dall'acquirente. La società ed i suoi amministratori non daranno corso ad annotazioni di trasferimenti di partecipazioni sociali che abbiano avuto luogo in violazione del presente articolo.

ARTICOLO 16) - RECESSO

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a. il cambiamento dell'oggetto della società;
- b. la trasformazione della società;
- c. la fusione e la scissione della società;
- d. la revoca dello stato di liquidazione;
- e. il trasferimento della sede della società all'estero;
- f. l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente Statuto;
- g. il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società;
- h. il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'art. 2468, quarto comma, c.c.

Inoltre tutti i soci, inclusi i titolari di quote di risparmio, hanno il diritto di recesso dalla società nel caso in cui i "Soci di Controllo", come sopra definiti, trasferiscano il controllo a terzi.

Il diritto di recesso spetta comunque in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto.

Tuttavia, fatto salvo quanto previsto dal presente Statuto in materia di obbligo di co-vendita, sono esclusi dal diritto di recesso per il caso di cambiamento del controllo le fondazioni bancarie, gli incubatori di start up innovative previsti dall'art. 25 del D.L. 179 del 18.10.2012, convertito con modificazioni in L. 221 del 17.12.2012 e successive modificazioni ed integrazioni, gli investitori professionali privati di diritto, individuati nell'Allegato 3, punto I, del Regolamento CONSOB in materia di intermediari, adottato con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche, nonché gli investitori professionali pubblici di diritto previsti dall'articolo 2 del decreto ministeriale 11 novembre 2011, n. 236 emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Il socio che intende esercitare il diritto di recesso deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con posta elettronica certificata. Nella comunicazione di recesso

dovranno essere indicati: le generalità del socio recedente, il suo domicilio e l'ammontare della partecipazione di cui è titolare.

La comunicazione di recesso deve essere inviata entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

ARTICOLO 17) - DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le materie indicate nell'art. 2479 del Cod. Civ.. Le decisioni dei soci possono essere adottate, oltre che con il metodo assembleare, anche con il metodo della consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto ad eccezione degli argomenti indicati ai numeri 4) e 5) dell'art. 2479 2° comma Cod. Civ.

La consultazione scritta consiste in una proposta di deliberazione che dovrà essere inviata a tutti gli aventi diritto, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione, le ragioni e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare, anche mediante impiego di un sito web sul quale sia disponibile la documentazione necessaria. I soci hanno 15 giorni dall'avvenuto ricevimento della proposta per trasmettere presso la sede sociale la risposta.

La proposta di decisione è approvata con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà dei votanti.

ARTICOLO 18) - DIRITTO DI VOTO

Hanno diritto di voto i soci per i quali sia avvenuto il deposito al Registro Imprese dell'atto da cui deriva l'assunzione di tale qualità. Il voto del socio vale in

misura proporzionale alla sua partecipazione. Non possono partecipare alle decisioni, tanto se adottate con il metodo assembleare quanto assunte in base al metodo della consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto, i soci morosi o i soci la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'art. 2466, quinto comma, cod. civ.. Le quote di risparmio, di cui al precedente art 8, non danno diritto di voto.

ARTICOLO 19) - SOTTOSCRIZIONE O ACQUISTO DI QUOTE TRAMITE
INTERMEDIARI ABILITATI

Ove, ai sensi dell'art. 100-ter, comma 2 bis, D. Legislativo 24.2.1998, n. 58 (di seguito TUF), e nei casi ivi previsti, la sottoscrizione o l'acquisto di quote vengano effettuati tramite intermediari abilitati alla resa di uno o più dei servizi di investimento previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere a), b) ed e) del TUF, in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o degli acquirenti, tutti i diritti attribuiti dal presente Statuto ai soci (esemplificativamente e non tassativamente: voto, co-vendita, recesso, ecc.) possono essere esercitati dall'intermediario in misura frazionata rispetto al valore della quota di cui sia intestatario, in modo tale da consentire l'esercizio dei diritti sociali ai proprietari delle diverse frazioni, eventualmente anche conferendo deleghe frazionate, in proporzione ad esse.

ARTICOLO 20) - ASSEMBLEA

L'Assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia. L'Assemblea è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno. L'Organo Amministrativo deve, altresì, convocare senza ritardo l'Assemblea quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e nella domanda sono stati indicati gli argomenti da trattare.

La convocazione su richiesta dei soci non è, però, ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. In caso di impossibilità di tutti gli Amministratori o di loro inattività, l'Assemblea può essere convocata dal sindaco, se nominato, o anche da un socio.

L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza) mediante lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo che dia prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante agli atti della

società (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente agli atti della società, fermo restando che quelli tra i soci che non intendono indicare un'utenza fax, o un indirizzo di posta elettronica, o revocano l'indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo raccomandata A.R.).

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci (o il Revisore), se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare, anche da soggetto non socio, per delega scritta che deve essere conservata dalla società. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, se nominato. In caso di assenza o di impedimento di questi, gli intervenuti designano a maggioranza assoluta del capitale rappresentato, il Presidente, fra i presenti. L'Assemblea nomina un segretario anche non socio.

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno un socio, a prescindere dalle quote di partecipazione possedute, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci votanti, in tutte le materie di cui all'art. 2479 cod. civ., tranne che per le materie previste dall'art. 2479, secondo comma, nn. 4 e 5, cod. civ., per le quali è necessario il voto favorevole (quorum costitutivo e deliberativo) di almeno il 60% del capitale sociale avente diritto di voto.

Restano comunque salve le altre disposizioni del presente Statuto che per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge. E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il

Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante;

dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

ARTICOLO 21) - AMMINISTRATORI

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

a. da un Amministratore unico;

b. da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

Qualora vengano nominati tre o più Amministratori, si intende costituito un Consiglio di Amministrazione. Per Organo Amministrativo si intende l'Amministratore unico, oppure il Consiglio di Amministrazione. Gli Amministratori possono essere anche non soci. Si applica agli Amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c. con la possibilità di deroga ivi prevista. Gli Amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina. Gli Amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo Amministrativo è stato ricostituito. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli Amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima Assemblea. Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà dei Consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, si applica l'art. 2386 c.c.

ARTICOLO 22) - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente se questi non è nominato dai soci; può eleggere un vicepresidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri.

ARTICOLO 23) - DECISIONI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio d'Amministrazione può deliberare in adunanza collegiale.

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o anche altrove, purché in Italia) tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli Amministratori in carica, oppure dal Sindaco. La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli Amministratori, Sindaco e Revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica e il Sindaco se nominato.

Le riunioni di Consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal vice Presidente, qualora sia stato nominato, o, in mancanza di quest'ultimo, dal Consigliere designato dal consiglio stesso.

E' ammessa la possibilità di intervento a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o audio/video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento.

In tal caso dovrà essere consentito:

- al Presidente dell'adunanza di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- al Presidente di regolare lo svolgimento dell'adunanza, far constare e proclamare i risultati della votazione;
- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- a tutti gli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea con possibilità di ricevere e trasmettere documentazione sempre in tempo reale.

Il Presidente può altresì stabilire che le decisioni siano adottate in base a consenso espresso per iscritto, secondo modalità che saranno da lui stesso stabilite ma che devono in ogni caso assicurare la chiara indicazione della decisione presa.

Le delibere del Consiglio sono assunte con il voto

favorevole della maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente del Consiglio.

ARTICOLO 24) - POTERI DI GESTIONE

Qualunque sia il sistema di amministrazione, l'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, ad eccezione degli atti di acquisto e vendita di immobili di valore superiore ad Euro 80.000,00 (ottantamila virgola zero zero) nonché di quelli che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea.

ARTICOLO 25) - POTERI DI RAPPRESENTANZA

Qualunque sia il sistema di amministrazione, il potere di rappresentanza attribuito agli Amministratori è generale. In caso di nomina di un Amministratore Unico a questi spettano i poteri di rappresentanza della società. In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai singoli Consiglieri delegati, se nominati, nei limiti della delega. La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina. L'Organo Amministrativo può nominare direttori generali, amministrativi e tecnici determinandone le mansioni e le eventuali retribuzioni, nonché procuratori per singoli affari o per categorie di affari. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni al Comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri o ad uno o più Amministratori delegati, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

In tal caso trova piena applicazione quanto previsto dall'art. 2381 c.c.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475, comma quinto, e quelle non delegabili ai sensi delle altre leggi vigenti. Le cariche di Presidente (o di vice) e di Amministratore delegato sono cumulabili.

ARTICOLO 26) - COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. I soci possono inoltre assegnare agli Amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci. In caso di nomina di un Comitato esecutivo o di Consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina.

ARTICOLO 27) - ORGANO DI CONTROLLO

La società può nominare un Sindaco o un Revisore Legale dei

Conti.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 c.c., la nomina del sindaco è obbligatoria e si applicano le disposizioni in tema di società per azioni.

L'obbligo di nomina del Sindaco di cui alla lettera c) del terzo comma dell'articolo 2477 c.c. cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengano superati.

L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma dell'art. 2477 c.c. deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del sindaco.

Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il Tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.

ARTICOLO 28) - COMPETENZE E DOVERI DEL SINDACO

Il Sindaco ha i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403-bis c.c. ed esercita il controllo contabile sulla società.

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2406, 2407 e 2408, primo comma, c.c.

ARTICOLO 29) - REVISORE LEGALE DEI CONTI

In alternativa al Sindaco (salvo che nei casi di nomina obbligatoria ai sensi dell'art. 2477 C.C.) la revisione legale dei conti della società può essere esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti negli appositi registri. Il revisore svolge le funzioni di cui al d.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, ad attuazione della direttiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 "relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati".

ARTICOLO 30) - BILANCIO E UTILI

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Sulla distribuzione di eventuali utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, delibera l'assemblea.

Ove la società abbia emesso quote di risparmio, si procederà alla distribuzione degli utili secondo le priorità fissate con la relativa delibera di emissione (secondo quanto previsto dallo statuto).

Il bilancio è presentato ai soci entro il termine non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

E' fatta salva la possibilità di presentare il bilancio entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c. le ragioni della dilazione.

La Società, ove ricorrano i presupposti di legge, potrà redigere il bilancio secondo uno schema semplificato nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 14 della Legge n. 183/2011.

ARTICOLO 31) - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

L'Assemblea nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

ARTICOLO 32) - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la Società, anche se promosse da amministratori e sindaci o revisore (se nominati), ovvero nei loro confronti, e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno sottoposte a mediazione, secondo le previsioni del D.Lgs. 28/2010 e successivi decreti di attuazione, presso l'Organismo della Camera di Commercio di Brescia secondo il suo Regolamento, qui richiamato integralmente ed eventuali successive modificazioni.

Il Regolamento avrà valore prevalente su ogni altra e diversa pattuizione eventualmente stipulata tra le parti e/o contenuta in norme di legge.

Le parti si obbligano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale.

Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da Amministratori e Sindaci, ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera di Commercio di Brescia. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da tre Arbitri, nominati dalla Camera di Commercio di Brescia.

L'arbitrato sarà irrituale e il Tribunale Arbitrale deciderà secondo diritto nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 e ss. del codice di procedura civile.

I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente.

Nel caso di mancata nomina nei termini ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la società.

Il Collegio Arbitrale deciderà, secondo diritto, a maggioranza, entro novanta giorni dalla costituzione, con

dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo del deposito del lodo.

La decisione non è reclamabile ed è impugnabile ai sensi di legge.

Il Collegio Arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la e preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

La soppressione e le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

ARTICOLO 33) - COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni ai soci, ove il presente Statuto non prescriva una forma specifica, dovranno essere effettuate in forma scritta e recapitate a mano contro ricevuta o per posta mediante raccomandata A.R., o per telefax o per invio di posta elettronica ai corrispondenti indirizzi dei soci quali risultanti dal Registro delle Imprese o dai libri sociali.

Le comunicazioni agli amministratori, ai sindaci, al revisore, ai liquidatori ed alla società devono essere effettuate, con le medesime forme sopra indicate, all'indirizzo della società quale risultante dal Registro delle Imprese.

ARTICOLO 34) - RINVIO

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si rimanda alle disposizioni contenute nel codice civile ed alle leggi vigenti.

FIRMATO IN ORIGINALE:

ROBERTA de PAOLI AMBROSI, NOTAIO

VI è SIGILLO